

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2013, n. 17-5224

D.P.R. n. 383/94 e s.m.i. Favorevole volonta' di Intesa Stato - Regione per la realizzazione dell'opera denominata "Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi - processo CEMEX comprensivo di deposito temporaneo di manufatti di III categoria" da realizzarsi presso il sito Eurex, nel comune di Saluggia.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota prot. n. 0007502 del 13.09.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali – nell'espletamento della procedura di cui al D.P.R. n. 383 del 18.04.1994 e s.m.i. - ha chiesto alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - di pronunciarsi in merito alla conformità, rispetto ai piani urbanistici ed edilizi vigenti nel comune interessato, relativamente al progetto per la realizzazione di un complesso per il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi liquidi attualmente depositati presso il sito di Saluggia;

il progetto in argomento riguarda il complesso, denominato CEMEX che è costituito da un impianto di solidificazione mediante cementazione (impianto di processo) e da un deposito (deposito D-3), per lo stoccaggio transitorio dei manufatti a più alta attività provenienti dalla cementazione;

in data 23.10.2012 la Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - ha attivato una Conferenza di Servizi interna ai sensi della L.R. n. 7 del 04.07.2005 alla quale hanno preso parte le Direzioni Ambiente; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e ARPA Piemonte, allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto alle previsioni e prescrizioni urbanistiche del Comune di Saluggia;

la Regione Piemonte alla luce dell'esame effettuato e dei pareri pervenuti, ha accertato la non conformità urbanistica dell'opera e ne ha data successiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 34927/DB0831 del 25.10.2012;

con nota prot. n. 9306 del 06.11.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del D.P.R. 18.04.1994 n. 383 per il giorno 11.12.2012 presso la propria sede di Roma;

la Giunta della Regione Piemonte con Delibera n. 16-4945 del 28.11.12 ha individuato la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia quale struttura responsabile per la formulazione del provvedimento unico e la rappresentanza alla sopra citata Conferenza di Servizi Ministeriale ed ha inoltre individuato le Direzioni Ambiente; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e ARPA Piemonte, quali strutture interessate e coinvolte nel procedimento regionale;

in data 20.11.2012 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha tenuto un incontro tecnico propedeutico alla Conferenza di Servizi interna finalizzata alla espressione del parere unico regionale nel corso del quale sono stati acquisiti i contributi delle direzioni interessate;

in data 05.12.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi interna sopraccitata nel corso del quale sono stati confermati i pareri espressi nel corso dell'incontro tecnico del 20.11.2012 ed acquisiti gli ulteriori contributi dei settori regionali Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e l'integrazione del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione provincia di Biella e Vercelli;

con nota prot. n. 39744/DB0831 in data 10.12.2012 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Organizzazione Procedurale e Operativa ha depositato

agli atti della Conferenza attivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, il parere unico regionale favorevole con alcune condizioni (all. A).

Visti i verbali, depositati agli atti e pervenuti:

- della Conferenza di Servizi Interna del 23.10.2012;
- dell'incontro tecnico del 20.11.2012;
- della Conferenza di Servizi Interna del 05.12.2012;
- della Conferenza di Servizi Ministeriale del 11.12.2012.

Preso atto dell'espressione del Comune di Saluggia come esplicitata nel verbale della Conferenza di Servizi del 11.12.2012.

Visti:

- l'art. 81 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e s.m.i.;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale" e s.m.i.;
- la Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. 4.07.2005, n. 7, in materia di Conferenza di Servizi;
- la Legge 24.12.1993, n. 537, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77;
- il giudizio favorevole di compatibilità ambientale DSA-DEC-2008-000915 del 19.09.2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/94, che l'approvazione del progetto di cui in premessa nella Conferenza di Servizi Ministeriale – alle condizioni esplicitate nel parere unico regionale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A) - costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Saluggia ed ai Piani sovraordinati;

di manifestare, ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e s.m.i., favorevole volontà di Intesa in merito alla realizzazione dell'impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi – processo CEMEX comprensivo di deposito temporaneo di manufatti di III categoria, da realizzarsi presso il sito Eurex, nel comune di Saluggia, sottolineando che qualsiasi eventuale variazione al progetto dovrà essere nuovamente sottoposta alla procedura in oggetto.

E' comunque fatta salva l'osservanza di eventuali prescrizioni regolamentari e legislative che disciplinino il suddetto intervento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A"



*Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia*

Settore Organizzazione procedurale e operativa
leonello.sambugaro@regione.piemonte.it

Data 07.12.2012
Protocollo
Classificazione

Fascicolo: 11/12

**OGGETTO: Procedura ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e s.m.i.
Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi - processo
CEMEX comprensivo di deposito temporaneo di manufatti di III
categoria da realizzarsi presso il sito Eurex, nel comune di Saluggia.
Pratica n. B20701
Comune di Saluggia (VC).**

Preso atto che con nota prot. n. 0007502 del 13.09.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali - nell'espletamento della procedura di cui al D.P.R. n. 383 del 18.04.1994 e s.m.i. - ha chiesto alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - di pronunciarsi in merito alla conformità urbanistica, rispetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel comune interessato, sul progetto riguardante la realizzazione di un complesso per il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi liquidi attualmente depositati presso il sito di Saluggia. Tale complesso, denominato CEMEX, è costituito da un impianto di solidificazione mediante cementazione (impianto di processo), e da un deposito (deposito D-3), per lo stoccaggio transitorio dei manufatti a più alta attività provenienti dalla cementazione;

atteso conseguentemente che la Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - ha attivato una Conferenza di Servizi interna ai sensi della L.R. n. 7 del 04.07.2005 per il giorno 23.10.2012 alla quale hanno preso parte le Direzioni Ambiente; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e ARPA Piemonte, allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto alle previsioni e prescrizioni urbanistiche del Comune di Saluggia;



atteso altresì, alla luce dell'esame effettuato e dei pareri pervenuti, che la Conferenza sopraccitata ha accertato la non conformità urbanistica dell'opera e ne ha data successiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 34927/DB0831 del 25.10.2012;

preso atto della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del D.P.R. 18.04.1994 n. 383 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, effettuata con nota prot. n. 9306 del 06.11.2012 per il giorno 11.12.2012 alle ore 10.30 presso la propria sede di Roma;

preso atto che con Delibera n. 16-4945 del 28.11.12 la Giunta della Regione Piemonte ha individuato la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia quale struttura responsabile per la formulazione del provvedimento unico e la rappresentanza della Regione Piemonte alla sopra citata Conferenza di Servizi Ministeriale;

preso atto altresì che detta delibera ha inoltre individuato le Direzioni Ambiente; Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e ARPA Piemonte, quali strutture interessate e coinvolte nel procedimento regionale;

atteso che in data 20.11.2012 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - ha tenuto un incontro tecnico propedeutico alla Conferenza di Servizi interna finalizzata alla espressione del parere unico regionale e la medesima Conferenza di Servizi in data 05.12.2012;

visti i pareri delle Direzioni regionali ed Enti competenti, ovvero:

- Direzione Ambiente;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
- Arpa Piemonte.

Pareri Settori/Direzioni regionali ed Enti competenti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe

(contenuto estratto dal verbale dell'incontro tecnico del 20.11.12 propedeutico alla Conferenza di Servizi Interna)

L'ing. Zulli riferisce che dall'anno 2000 l'assetto di progetto del corso della Dora Baltea è mutato anche a seguito delle O.P.C.M. n. 3130/2001 e n. 3267/2003. Tali ordinanze hanno dato luogo alle Deliberazioni n. 75/2001 e n. 15/2003 dell'Autorità di Bacino, finalizzate alla realizzazione delle opere di difesa idraulica propedeutiche alla messa in

P.W. 2012

sicurezza dell'area, nonché alla fattibilità degli interventi urbanistico-edilizi necessari al mantenimento in sicurezza dei depositi esistenti, all'attuazione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e degli impianti per la custodia in sito dei prodotti risultanti dalle attività del sito nucleare, infine all'attuazione delle attività degli interventi necessari per la bonifica del sito. L'assetto di progetto derivante dalle deliberazioni sopra citate è stato confermato dalla variante alle fasce fluviali della Dora Baltea approvate con D.P.C.M. del 13.11.2008.

La difesa idraulica risulta ultimata e data la natura delle opere in progetto esse si ritengono compatibili con il Piano per l'Assetto Idrogeologico vigente, si esprime pertanto parere favorevole.

Il Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe - ha confermato il contributo sopra riportato con nota prot. n. 90021/DB1422 del 3.12.12.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli
(estratto dal verbale dell'incontro tecnico del 20.11.12 propedeutico alla Conferenza di Servizi Interna)

Il dott. Adorno conferma quanto comunicato con nota prot. n. 78537 del 22.10.2012, che dall'esame della documentazione progettuale non risultano presenti interferenze con corsi d'acqua di propria competenza (reticolo idrografico di IV e V categoria e non classificato, ovvero canali demaniali d'irrigazione trasferiti, ai sensi della Legge 27.12.1977 n. 984, dal Demanio dello Stato alla Regione Piemonte e consegnati in gestione all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia). Si evidenzia inoltre che non sussistono interferenze con la fascia di rispetto di 10 metri prevista dal R.D. n. 523/1904. Si esprime pertanto parere favorevole precisando che, qualora per l'esecuzione dei lavori fosse prevista l'occupazione, anche temporanea, di aree demaniali, dovrà essere richiesta la concessione demaniale ai sensi del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli - ha confermato il contributo sopra riportato con nota prot. n. 89878/DB14.12 del 3.12.12.

DIREZIONE AMBIENTE

Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali

(estratto dal verbale dell'incontro tecnico del 20.11.12 propedeutico alla Conferenza di Servizi Interna)

La dott.ssa Porzio e il dott. Semeraro sottolineano l'importanza dell'opera dal punto di vista dell'aumento della sicurezza radiologica del sito, e precisano che la Delibera di espressione regionale (D.G.R. n. 19-2351 del 13.03.2006) è stata recepita dal Decreto di VIA (decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC-2008-000915 del 19.09.2008). Esprimono pertanto parere favorevole.

3
3

Il Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali - ha confermato il contributo sopra riportato con nota prot. n. 20573/DB10.13 del 4.12.12.

ARPA

(estratto dal verbale dell'incontro tecnico del 20.11.12 propedeutico alla Conferenza di Servizi Interna)

La dott.sa Porzio e il dott. Semeraro sottolineano l'importanza dell'opera dal punto di vista dell'aumento della sicurezza radiologica del sito, e precisano che la Delibera di espressione regionale (D.G.R. n. 19-2351 del 13.03.2006) è stata recepita dal Decreto di VIA (decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC-2008-000915 del 19.09.2008). Esprimono pertanto parere favorevole.

L'ARPA ha confermato il contributo sopra riportato, con nota del 30.11.2012..

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE
TERRITORIALI ED EDILIZIA**

Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione provincia di Biella e Vercelli

(estratto dal verbale dell'incontro tecnico del 20.11.12 propedeutico alla Conferenza di Servizi Interna)

L'arch. Cortisone evidenzia che le problematiche idrogeologiche che avevano determinato l'inserimento delle modifiche "ex officio" che inibivano gli interventi di nuova costruzione e completamento sono state risolte alla luce di quanto espresso in questa sede dalle Direzioni competenti.

(nota prot. n. 1161/DB0829 del 05.12.2012)

Il Settore conferma quanto espresso nell'incontro del 20.11.2012 e presenta la nota, prot. n. 1161/08.29 del 5.12.12 con le sotto indicate integrazioni al parere formulato in data 16.10.12, rif. int. n. 1033/08.29.

Ad integrazione di quanto già explicitato nel parere in oggetto indicato è opportuno specificare, in merito alla dizione: "Verificato che il P.R.G.C. vigente di Saluggia classifica l'area oggetto d'intervento come "area produttiva di riordino da attrezzare" (cfr. tav. P2 scala 1:5000) normata dall'art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C. e che l'area ricade in una "zona di salvaguardia" disciplinata dall'art. 22 lett. c); l'area è soggetta alle prescrizioni di cui alla scheda normativa S.U.E. 15 allegata alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.", che il citato Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Saluggia, approvato con D.G.R. n. 3-01167 del 30.10.2000, risultava e risulta rappresentativo della salvaguardia dell'allora, solo adottato Piano d'Area del Po e della Collina Torinese che venne successivamente approvato in data 30.05.2002 con D.C.R. n. 243-17401 e pubblicata sul BUR n. 29 del 18.07.2002.

4/8

Parere Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

(nota in data 04.12.12)

Il Comune di Saluggia rientra nell'Ambito di integrazione territoriale (Ait) n. 17 (Vercelli) del Piano territoriale regionale (Ptr) approvato nel 2011 e nell'Ambito di paesaggio n. 29 (Chivassese) del Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato del 2009.

Il Ptr non contiene norme cogenti relativamente all'area oggetto d'intervento prevedendo tuttavia, fra gli indirizzi di governo del territorio per l'Ait n. 17, la bonifica dei siti contaminati, con particolare riferimento al sito di Saluggia.

In merito al Ppr, l'Ambito di paesaggio n. 29 si riferisce a un territorio di alta pianura con una rilevante presenza di infrastrutture e di complessi abitativi e industriali.

L'intervento proposto ricade nella fascia interna della Dora Baltea, in un territorio interessato dai seguenti articoli delle Norme di attuazione del Ppr:

14: Sistema idrografico;

20: Aree di elevato interesse agronomico;

32: Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.

Attualmente risulta in salvaguardia la sola prescrizione di cui al comma 9 dell'art. 14, che riguarda la tutela della vegetazione arbustiva ed arborea di tipo idrofilo e dei lembi di bosco planiziale e, nel caso di impianti di produzione idroelettrica, il rispetto dei fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico. Tale disposizione, tuttavia, non interessa l'intervento in oggetto che ricade all'interno di un'area già edificata.

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

(nota prot. n. 39111/DB08.14 del 3.12.12)

Con riferimento alla nota di convocazione qui pervenuta dal Settore organizzazione procedurale e operativa, in data 30 novembre 2012 con nota n. 38716/DB0831 del 29.11.2012, relativa alla Conferenza di Servizi interna indetta ai sensi della L.R. 7/2005 e della D.G.R. 16-4945 del 28.11.2012, per il giorno 5 dicembre 2012 e di accertamento della conformità urbanistica dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n- 383,

viste le considerazioni di carattere paesaggistico a suo tempo presentate da questa Direzione regionale (con prot. n. 2951/19 del 30 gennaio 2006) nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per il 30 gennaio 2006, dal Settore regionale Grandi Rischi Industriali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 14.12.98 n. 40 e dell'art. 6 della Legge 349/1986 - Procedura di V.I.A. di competenza statale relativa a "Studio di impatto ambientale per il progetto Impianto Cemex" in oggetto, constatato che nel medesimo parere (prot. n. 2951/19 del 30 gennaio 2006) si evidenziavano carenze nella rappresentazione degli edifici e delle aree presenti nelle vicinanze dell'impianto in progetto, e che, per tale ragione, si specificava che le considerazioni formulate dovevano essere intese come "valutazioni di massima e/o indicazioni di carattere generale",

visto che con provvedimento ministeriale DVA DEC 2008-000915 del 19.09.2008 è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto in epigrafe subordinata al rispetto delle condizioni indicate nello stesso provvedimento tra le quali compaiono diverse

MP 5

prescrizioni in materia paesaggistica richieste dal Ministero per i Beni e le Attività culturali ed altre, al punto 9.12.1, predisposte da questa direzione regionale, vista la documentazione presentata con l'istanza di richiesta di avvio del procedimento di esame e di accertamento della conformità urbanistica dell'intervento in oggetto, e pervenuta a questa direzione in data 25 settembre 2012, constatato che gli interventi in progetto, localizzati all'interno del Centro ENEA – Eurex (Comprensorio Nucleare di Saluggia), ricadono su ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 art. 142, in quanto ubicati in prossimità del Fiume Dora Baltea e all'interno delle Zone naturali di salvaguardia così come definite dalla L.R. 16 del 3 agosto 2011,

rilevato che le opere in progetto comprendono:

- l'edificio di processo CEMEX, in cui si intende collocare l'impianto per la solidificazione (mediante cementazione) di rifiuti radioattivi liquidi presenti sul sito; esso è costituito da una struttura in cemento armato gettata in opera con tre piani fuori terra ed altezza di circa 18,30 m. con superficie di circa 1500 mq.;
- l'edificio di deposito temporaneo D3, per i manufatti di III categoria risultanti dal processo di cementazione; trattasi di una struttura scatolare in cemento armato di elevato spessore collegato all'edificio di processo mediante un tunnel; l'altezza del deposito è di circa 13,30 m. e la superficie di circa 1000 mq.;
- il camino di espulsione aerea per l'impianto di ventilazione del deposito D3 e l'edificio di processo; l'altezza del camino, sulle tavole in scala 1:500, parrebbe pari a circa 35 m.;

limitatamente agli aspetti di carattere paesaggistico riferiti agli interventi in oggetto, di cui è prevista la realizzazione, si evidenzia quanto segue:

- tra i documenti presentati con l'istanza di richiesta di avvio del procedimento di esame e di accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, non è presente la Relazione Paesaggistica che, secondo l'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, congiuntamente agli altri elaborati di progetto, correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica e, secondo l'art. 2, costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Quindi, se contestualmente al procedimento in oggetto sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, propedeutica alla realizzazione degli interventi, si rammenta che, al fine di permettere all'amministrazione competente di effettuare le valutazioni previste dal Codice e provvedere al rilascio del provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio, la documentazione deve contenere anche gli elaborati di carattere descrittivo, grafico ed illustrativo che costituiscono la Relazione Paesaggistica, da predisporre nel rispetto dei criteri e dei contenuti stabiliti dall'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- nell'elaborato "Inquadramento urbanistico" non si trovano riferimenti alla verifica di compatibilità con i contenuti delle Prescrizioni in salvaguardia, presenti nelle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009; in particolare, le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 18 che recita: *"Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme"*, parrebbero interessare l'area in esame;

W.B. 6

- negli elaborati SL CX 00771 e SL CX 00772 (prospetti in scala 1:100) sono presenti specificazioni inerenti alcuni materiali di rivestimento esterno dei fabbricati e delle strutture in progetto; non si riscontrano invece informazioni riguardanti le tonalità e le coloriture di detti materiali, aspetti che erano stati richiamati nelle indicazioni di carattere paesaggistico a suo tempo proposte da questa direzione regionale (punto 9.12.1 del provvedimento ministeriale DVA DEC-2008-000915 del 19.09.2008);
- negli elaborati progettuali pervenuti alla direzione, stante anche la mancanza della Relazione paesaggistica, non si rilevano indicazioni attinenti le prescrizioni in materia di paesaggio disposte dal Ministero per i Beni e le Attività culturali ed elencate all'interno del provvedimento ministeriale DVA DEC-2008-000915 del 19.09.2008; dette prescrizioni riguardano, tra l'altro, anche le scelte di carattere architettonico, le sistemazioni a verde e le opere di mitigazione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004, compete al Soprintendente l'espressione del parere vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica; si precisa che l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del suddetto parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146, D.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Settore Organizzazione Procedurale ed Operativa

Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione provincia di Biella e Vercelli

(estratto dal verbale della Conferenza di Servizi interna del 5.12.12)


A maggior chiarimento degli aspetti urbanistici, in data 04/12/2012 si è tenuto presso la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, un incontro tecnico istruttorio alla presenza del Dott. I. Ostellino, dell'arch. E. Fassone, dell'arch. P. Cortisone, dell'arch. L. Sambugaro, dell'arch. R. Banche, nel corso del quale è stato evidenziato in relazione al Piano d'Area e alla nuova normativa regionale sui Parchi che:

- l'area interessata dall'intervento ricade nella zona 25 38T - zone di salvaguardia - ora "aree contigue" ai sensi della L.R. 19/2009;
- la L.R. 19/2009 - con la quale è stata prevista anche l'abrogazione della L.R. 28/90, ha ricondotto la competenza gestionale delle sopraccitate aree contigue all'Amministrazione Comunale;
- l'intervento in oggetto ricade nella zona soggetta ai contenuti della scheda progettuale relativa all'ambito territoriale compreso tra il Canale Cavour, il Canale Farini e l'asta fluviale della Dora Baltea (vedi scheda - allegato B);
- l'intervento in progetto, ancorché in linea con gli obiettivi del Piano d'Area, risulta non esplicitamente riferibile alle categorie di interventi ammessi dal Piano citato vigente.

Tutto ciò premesso,

il rappresentante unico regionale

sulla scorta degli elaborati progettuali pervenuti e dei pareri espressi dai sopra citati Settori/Direzioni ed Enti,





REGIONE
PIEMONTE

dato atto che l'approvazione del progetto nella Conferenza di Servizi ai sensi dell' art. 3 D.P.R. 383/94 s.m.i, alle condizioni sotto riportate, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Saluggia, al Piano d'Area del Parco Fluviale del Po, al Piano Territoriale Regionale approvato ed al Piano Paesaggistico Regionale adottato;

dato atto inoltre che, in relazione alle procedure di VAS, essendo stata espletata la procedura di VIA nazionale, si applica quanto previsto dal c.12, art.6 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO AL PROGETTO PROPOSTO

a condizione che:

- nell'ambito della procedura sia definita l'Autorizzazione paesaggistica, di cui al parere del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio;
- l'Ente proponente deve confermare e dichiarare che le condizioni ed indicazioni imposte dal Decreto di VIA sono state integralmente recepite dal progetto in argomento, come anche le prescrizioni e indicazioni contenute nel parere del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio.

Il Rappresentante Unico Regionale
arch. L. Sambugaro)

Il referente:
arch. R. Banche
(tel. 011-43222106/24419/24827)